REGOLAMENTO (CEE) N. 2706/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie a taluni prodotti finiti o semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli 25—99 della tariffa doganale comune originari dei paesi in via sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia dei dazi doganali ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevedeva che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, venissero accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, firmatari dell'accordo a lungo termine o ai paesi che eventualmente assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che quest'ultimo è scaduto il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973 ; che, per gli anni 1974-1976 ed in via transitoria, è stato ritenuto che i paesi interessati attuerebbero, per i prodotti tessili di cotone e i prodotti tessili assimilati, le misure necessarie a garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti in attesa che venisse applicato l'« accordo sul commercio internazionale dei tessili » (3) ; che l'applicazione di tale accordo deve adeguarsi gradualmente, in modo che non si giustifica più la distinzione fatta fra i beneficiari delle preferenze nel settore dei prodotti tessili ; che tuttavia non è ancora possibile fare una valutazione sul risultato globale della portata di tale accordo ; che, data la situazione, s'impone una certa prudenza in particolare per determinare l'eleggibilità dei beneficiari delle preferenze da aprire nel settore tessile nel suo insieme ; che a questo scopo è opportuno rilevare le analogie che presentano i prodotti di questo settore con quelli degli altri settori industriali che, a causa della loro particolare sensibilità, vengono gestiti, nel sistema preferenziale, in regime di contingenti tariffari ; che, date le condizioni di questa fase particolare, sembra giusto che i paesi e i territori beneficiari di tali contingenti tariffari lo siano anche nel quadro del regime preferenziale relativo al settore dei prodotti tessili nel suo insieme ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno, in generale, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, in funzione delle consegne effettuate nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi precedentemente beneficiari ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 16.
(2) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.

specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il primo semestre del 1978 pur adeguandole per tener conto soprattutto dell'ammissione al sistema preferenziale nel settore tessile dei nuovi paesi e territori beneficiari ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che dal 1974 al 1977, per i prodotti del settore tessile, si è potuto ovviare alla complessità dei dati da applicare, combinata con l'obiettivo del summenzionato miglioramento del regime delle preferenze, unicamente applicando maggiorazioni forfettarie successive del 50 % e poi di tre volte il 5 % ai massimali stabiliti per il 1973 ; che la situazione del settore interessato non consente più, in esame per il primo semestre del 1978, un nuovo miglioramento del regime in modo che i massimali vengono stabiliti al 50 % dei massimali stabiliti per il 1977 ;

considerando che è pertanto opportuno, per l'insieme dei prodotti tessili che formano oggetto degli allegati A, B e C, in generale originari dei paesi e dei territori enumerati nell'allegato D, che la Comunità permetta per ciascuna categoria dei suddetti prodotti per il 1978 le importazioni in esenzione dai dazi doganali nel limite dei massimali comunitari fissati nel modo suindicato ; che è necessario riservare il beneficio di detta esenzione doganale ai prodotti originari dei paesi considerati, ove la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2] ; che, nel quadro di ciascuno di questi massimali, le imputazioni devono essere contenute, in regola generale, entro i limiti dell'importo massimo comunitario del 50 % per i prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e dei territori succitati ;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo, il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggette alla limitazione dell'importo massimo comunitario ;

considerando che il regime di massimali così definito costituisce un sensibile miglioramento del sistema preferenziale comunitario relativo al settore dei prodotti tessili ; che questo miglioramento può essere realizzato (in particolare in considerazione dell'esperienza acquisita in questi ultimi anni) soltanto cercando di salvaguardare la sua compatibilità con il grado di sensibilità del settore comunitario interessato e garantendo un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi al nuovo insieme di paesi e di territori beneficiari ;

considerando che in funzione di questi elementi di valutazione :

— se le importazioni di una categoria di prodotti tessili nella Comunità da ciascuno dei paesi e dei territori potenziali beneficiari rimangono inferiori al 6 % delle stesse importazioni dell'insieme dei beneficiari, gli obiettivi di cui sopra possono essere raggiunti ricorrendo a un metodo di gestione fondato sull'imputazione a livello comunitario, ai suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione secondo le seguenti modalità ;

— che a partire da questa percentuale del 6, si rivelano necessarie modalità di gestione speciali dei massimali preferenziali :

  — che così, quando risulta dai precedenti in materia di forniture di ciascuna delle categorie di prodotti interessati che questo livello di almeno il 6 % è raggiunto, in misura considerevole, soltanto da paesi indipendenti con un prodotto nazionale lordo irrilevante per abitante, è possi-

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

bile fissare, nei loro confronti, gli importi massimi a livelli relativamente elevati nell'ordine del 30 e a volte anche del 50 % ; che tuttavia la compatibilità di cui sopra richiede che questi importi massimi vengano inseriti nel quadro di una gestione in regime di contingenti tariffari dei massimali in questione, e che gli stessi importi devono eccezionalmente ridursi a un livello inferiore nei confronti dei potenziali beneficiari meno sfavoriti ;

— che quando viene realizzato almeno il 6 % sopraindicato, per ciascuna delle forniture delle categorie di prodotti interessati, soprattutto da beneficiari diversi dai meno favoriti, sembrerebbe giusto concedere ai meno favoriti un miglior accesso al mercato comunitario riservando loro normalmente il 70 % del massimale relativo ai prodotti interessati, unito ad un importo massimo del 50 %, mentre gli altri 30 % vengono gestiti in contingenti tariffari comunitari accessibili indistintamente ai soli altri beneficiari ;

considerando che in materia di massimali e relativi importi massimi gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti ricorrendo a un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, ai suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti a livello comunitario i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che per quanto riguarda i massimali gestiti in regime di contingenti tariffari :

— le imputazioni a ciascuno di essi devono, per i suddetti paesi beneficiari, essere contenute nel limite di una percentuale determinata dell'importo contingentale ;

— è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ;

— un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ;

— le imputazioni effettive ai contingenti possono effettuarsi soltanto per i prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ;

— l'applicazione dei principi generalmente adottati in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero dei prodotti tessili, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

R. f. di Germania :	27 %,
Benelux :	10 %,
Francia :	19 %,
Italia :	14 %,
Danimarca :	7 %,
Irlanda :	1 %,
Regno Unito :	22 %

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari corredati da un importo massimo, in generale del 30 o del 50 %, facenti oggetto dell'allegato A, senza per questo arrecare pregiudizio al loro carattere comunitario, sembra ancora possibile prevedere, nello stadio attuale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione decisa col presente regolamento lascia del tutto impregiudicata la possibilità di fare ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari e di assegnare così una parte dei contingenti a riserva ; che, però, in questo settore particolarmente sensibile, tale principio può essere applicato soltanto progressivamente, tenendo tuttavia conto delle modalità di gestione fissate nel quadro generale del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate ; che nella fase attuale sembra possibile effettuare tale ripartizione secondo le percentuali indicate nella suddetta tabella ; che tuttavia un nuovo Stato membro (il Regno di Danimarca) importa da diversi anni, in misura relativamente elevata, determinati filati e tessuti di cotone delle voci ex 55.05 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune e determinati filati e tessuti di fibre tessili sintetiche e spago di sisal delle voci e sottovoci 51.04, 56.05 A, 56.07 A ed ex 59.04 della tariffa doganale comune in provenienza da alcuni paesi in via di sviluppo, con la conseguenza che

ha abbandonato qualsiasi produzione degli articoli in questione ; che in via temporanea è opportuno continuare a tener conto di questa particolare situazione e concedere al Regno di Danimarca una maggiorazione della quota, senza limitare l'accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che inoltre, per i suddetti prodotti, è opportuno far ricorso a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anziché a concentrarle in zone determinate o addirittura in un'unica zona del territorio comunitario ; che questa misura, unitamente alla necessità di riservare ai paesi meno competitivi un'equa parte nel sistema preferenziale, induce a favorire con uno speciale importo massimo comunitario, del 10 % circa delle aliquote nazionali, l'accesso dei paesi indicati nella colonna 4 b) dell'allegato A ;

considerando che, anche per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato B e gestiti in contingenti tariffari, può essere adottato il metodo di gestione esposto per i prodotti dell'allegato A, tenuto conto dell'assenza di importi massimi ;

considerando che le forme di gestione per i prodotti di cui agli allegati A, B e C richiedono una collaborazione molto stretta e rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter controllare :

— lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi doganali, quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

— il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ; che in questo ambito, dato che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 1978 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A, B e C, sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o entro il limite di massimali comunitari.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e dei territori enumerati nell'allegato D, fatte salve le indicazioni particolari di cui agli allegati A, B e C.

Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale, accordato dalla Comunità, non sono imputabili ai contingenti tariffari o ai massimali di cui al paragrafo 1. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune, che figurano negli allegati A e C, il certificato d'origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. I massimali sono gestiti ed i contingenti sono ripartiti e gestiti conformemente alle disposizioni in appresso.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari

Articolo 2

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il beneficio di tale sospensione è accordato per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in tonnellate :

— fissato, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato B, nella colonna 5 a),

— uguale, per i prodotti dell'allegato C, all'87 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi indipendenti menzionati all'allegato D, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e, d'altro lato, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

2. Possono essere imputati ai massimali fissati nella colonna 5 a) dell'allegato B soltanto i prodotti originari dei paesi e dei territori di cui all'allegato D, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) del suddetto allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti.

3. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, nell'ambito di ogni massimale così fissato o calcolato, le imputazioni dei pro-

dotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è pari alla percentuale indicata nell'allegato C.

Articolo 3

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati o fissati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi e dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2), la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori (tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2), gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Il primo comma non si applica tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato E.

Articolo 4

La Commissione ripristina, con regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo 3, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la ripartizione e la gestione dei contingenti tariffari comunitari

Articolo 5

1. La sospensione totale dei dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda i prodotti dell'allegato A e i prodotti dell'allegato B per ciascuno dei quali l'importo contingentale espresso in tonnellate è indicato nella colonna 3 dell'allegato A e nella colonna 4 a) dell'allegato B.

2. L'imputazione a ciascuno degli importi dei contingenti tariffari sopra indicati è limitata, per ciascuno dei paesi indipendenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'importo massimo indicato nella colonna 4 a) dell'allegato A a fronte di ciascuna delle categorie di prodotti.

Per i prodotti di cui all'allegato A, le imputazioni dei prodotti originari di ciascuno dei paesi indicati nella colonna 4 b), sono limitate in ogni Stato membro al 10 % della sua aliquota. Ogni Stato membro ripristina la riscossione dei dazi doganali normali nei confronti del paese in questione non appena constati che questa percentuale è raggiunta. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione che a sua volta ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Questa limitazione delle imputazioni non si applica ai contingenti tariffari di cui alla colonna 4 a) dell'allegato B ai quali possono accedere unicamente i paesi e territori citati a fronte, nella colonna 4 b) del suddetto allegato, presi nel loro insieme.

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui agli allegati A e B, i contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, sono ripartiti in quote che, per ciascuno Stato membro, corrispondono ai tonnellaggi indicati rispettivamente nella colonna 5 dell'allegato A e nella colonna 4 c) dell'allegato B, a fronte delle singole categorie di prodotti.

2. Le quote attribuite alla Danimarca, per determinati prodotti delle voci e sottovoci 51.04, ex 55.05, ex 55.09, 56.05 A, 56.07 A ed ex 59.04, sono maggiorate nella misura stabilita nella nota in calce all'allegato A.

L'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica a tale maggiorazione.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote che sono state loro assegnate.

Articolo 8

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi indipendenti enumerati nell'allegato D all'uno o all'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 a) dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ripristinata nei con-

fronti del paese indipendente interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 9

1. L'imputazione effettiva ai massimali, alle quote contingentali e agli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata a un massimale o ad un importo massimo o può essere ammessa a beneficiare del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali, delle quote contingentali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato D, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari, degli importi contingentali e degli importi massimi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

A richiesta della Commissione, o almeno una volta al mese, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati alle loro aliquote contingentali, ai massimali e agli importi massimi comunitari.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti tessili che sono oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di taluni paesi in via di sviluppo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
1	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02)	191,50	30	10 per : — Colombia — Corea del Sud	R. f. di Germania : 51,71 Benelux : 19,15 Francia : 36,39 Italia : 26,81 Danimarca (1): 13,41 Irlanda : 1,91 Regno Unito : 42,12
2	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : B. altri : II. non nominati : misuranti per kg, in filati semplici : — 14 000 m o meno	697	30	10 per il Brasile	R. f. di Germania : 188,19 Benelux : 69,70 Francia : 132,43 Italia : 97,58 Danimarca : 48,79 Irlanda : 6,97 Regno Unito : 153,34

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 10,09 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
3	55.05 *(segue)*	— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	3216	30	10 per : — Brasile — Messico	R. f. di Germania : 868,32 Benelux : 321,60 Francia : 611,04 Italia : 450,24 Danimarca (1) : 225,12 Irlanda : 32,16 Regno Unito : 707,52
4		— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	1106	30	10 per : — Brasile — Colombia — Messico	R. f. di Germania : 298,62 Benelux : 110,60 Francia : 210,14 Italia : 154,84 Danimarca (2) : 77,42 Irlanda : 11,06 Regno Unito : 243,32
5		— da 80 000 m escluso a 120 000 m incluso	159,50	20		R. f. di Germania : 43,07 Benelux : 15,95 Francia : 30,31 Italia : 22,33 Danimarca : 11,15 Irlanda : 1,60 Regno Unito : 35,09

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 412,80 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 223,87 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
6	55.09	Altri tessuti di cotone : A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone : I. di una larghezza inferiore a 85 cm : — greggi	465	40		R. f. di Germania : 125,55 Benelux : 46,50 Francia : 88,35 Italia : 65,10 Danimarca : 32,55 Irlanda : 4,65 Regno Unito : 102,30
7		— altri	284	40	10 per : — Colombia — Messico	R. f. di Germania : 76,68 Benelux : 28,40 Francia : 53,96 Italia : 39,76 Danimarca : 19,88 Irlanda : 2,84 Regno Unito : 62,48
8		II. altri : — greggi, di una larghezza — da 85 cm incluso a 115 cm incluso	2 880	30	10 per il Brasile	R. f. di Germania : 777,60 Benelux : 288,00 Francia : 547,20 Italia : 403,20 Danimarca : 201,60 Irlanda : 28,80 Regno Unito : 633,60

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
9	55.09 *(segue)*	— da 115 cm escluso a 165 cm incluso	1 750	40	10 per : — Brasile — Colombia — Corea del Sud	R. f. di Germania : 472,50 Benelux : 175,00 Francia : 332,50 Italia : 245,00 Danimarca (1): 122,50 Irlanda : 17,50 Regno Unito : 385,00
10		— superiore a 165 cm	564,50	40	10 per — Brasile — Corea del Sud — Singapore — Iugoslavia	R. f. di Germania : 152,42 Benelux : 56,45 Francia : 107,26 Italia : 79,02 Danimarca : 39,52 Irlanda : 5,65 Regno Unito : 124,18
11		— non nominati	273,50	40	10 per : — Brasile — Colombia — Messico	R. f. di Germania : 73,85 Benelux : 27,35 Francia : 51,97 Italia : 38,28 Danimarca (2) : 19,15 Irlanda : 2,74 Regno Unito : 60,16
12		B. altri	156,50	40	10 per la Iugoslavia	R. f. di Germania : 42,26 Benelux : 15,65 Francia : 29,74 Italia : 21,91 Danimarca : 10,95 Irlanda : 1,56 Regno Unito : 34,43

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 295,19 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 441,70 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				(a) generale	(b) speciale		
13	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :					
		A. di fibre tessili sintetiche	317	30	10 per : — Corea del Sud — Singapore	R. f. di Germania :	85,59
						Benelux :	31,70
						Francia :	60,23
						Italia :	44,38
						Danimarca (1) :	22,19
						Irlanda :	3,17
						Regno Unito :	69,74
14	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :					
		A. di fibre tessili sintetiche	295,50	30	10 per la Corea del Sud	R. f. di Germania :	79,79
						Benelux :	29,55
						Francia :	56,15
						Italia :	41,37
						Danimarca (2) :	20,69
						Irlanda :	2,95
						Regno Unito :	65,00
15	58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :					
		ex A. di lana o di peli fini, con (per metro di catena) fino a 500 nodi inclusi	2 704	40		R. f. di Germania :	730,08
						Benelux :	270,40
						Francia :	513,76
						Italia :	378,56
						Danimarca :	189,28
						Irlanda:	27,04
						Regno Unito :	594,88

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 23,11 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 174,11 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				(a) generale	(b) speciale		
16	ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati : — di canapa	1 389,50	40		R. f. di Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	375,17 138,95 264,00 194,53 97,26 13,90 305,69
17		— di sisal (agave sisalana)	348	30		R. f. di Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca (1) : Irlanda : Regno Unito :	93,96 34,80 66,12 48,72 24,36 3,48 76,56
18		— di fibre tessili sintetiche	334,50	20		R. f. di Germania : Benelux: Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	90,32 33,45 63,55 46,83 23,41 3,35 73,59
19		— altre, escluse quelle di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco	261	30		R. f. di Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	70,47 26,10 49,59 36,54 18,27 2,61 57,42

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 59,25 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
20	60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : — di fibre tessili sintetiche	57	30	10 per la Corea del Sud	R. f. di Germania : 15,39 Benelux : 5,70 Francia: 10,83 Italia : 7,98 Danimarca : 3,99 Irlanda : 0,57 Regno Unito : 12,54
21		— altri	200	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 54,00 Benelux : 20,00 Francia : 38,00 Italia : 28,00 Danimarca : 14,00 Irlanda : 2,00 Regno Unito : 44,00
22	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	1 226,50	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 331,15 Benelux : 122,65 Francia : 233,03 Italia : 171,71 Danimarca : 85,86 Irlanda : 12,27 Regno Unito : 269,83

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
23	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	402	30	10 per — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 108,54 Benelux : 40,20 Francia : 76,38 Italia : 56,28 Danimarca : 28,14 Irlanda : 4,02 Regno Unito : 88,44
24	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	422	30	10 per — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 113,94 Benelux : 42,20 Francia : 80,18 Italia : 59,08 Danimarca : 29,54 Irlanda : 4,22 Regno Unito : 92,84
25	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	330,50	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 89,23 Benelux : 33,06 Francia : 62,80 Italia : 46,27 Danimarca : 23,13 Irlanda : 3,30 Regno Unito : 72,71
26	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	372,50	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 100,57 Benelux : 37,24 Francia : 70,77 Italia : 52,14 Danimarca : 26,07 Irlanda : 3,76 Regno Unito : 81,95

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
27	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	148	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	R. f. di Germania : 39,96 Benelux : 14,80 Francia : 28,12 Italia : 20,72 Danimarca : 10,36 Irlanda : 1,48 Regno Unito : 32,56
28	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	78	30		R. f. di Germania : 21,06 Benelux : 7,80 Francia : 14,82 Italia : 10,92 Danimarca : 5,46 Irlanda : 0,78 Regno Unito : 17,16
29	61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia anche elastici	50	30		R. f. di Germania : 13,50 Benelux : 5,00 Francia : 9,50 Italia : 7,00 Danimarca : 3,50 Irlanda : 0,50 Regno Unito : 11,00
30	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	180	30	10 per il Brasile	R. f. di Germania : 48,60 Benelux : 18,00 Francia : 34,20 Italia : 25,20 Danimarca : 12,60 Irlanda : 1,80 Regno Unito : 39,60

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti tessili di cui articoli 2 e 5, oggetto di massimali comunitari e di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
1	53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	200,50	60	Brasile Uruguay	R. f. di Germania : 16,20 Benelux : 6,00 Francia : 11,40 Italia : 8,40 Danimarca : 4,20 Irlanda : 0,60 Regno Unito : 13,20	140,50	50	70,25
2	54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	122	24,50	Brasile	R. f. di Germania : 6,62 Benelux : 2,45 Francia : 4,65 Italia : 3,43 Danimarca : 1,71 Irlanda : 0,24 Regno Unito : 5,39	97,50	50	48,75
3	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	26,50	8	Brasile Hong Komg	R. f. di Germania : 2,16 Benelux : 0,80 Francia : 1,52 Italia : 1,12 Danimarca : 0,56 Irlanda : 0,08 Regno Unito : 1,76	18,50	50	9,25

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in % (1)	in t (2)
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)		
4	55.05 *(seguito)*	B. altri : I. misuranti, per kg, in filati semplici, 120 000 m o più	25	5	Brasile	R. f. di Germania : 1,35 Benelux : 0,50 Francia : 0,95 Italia : 0,70 Danimarca : 0,35 Irlanda : 0,05 Regno Unito : 1,10	20	50	10
5	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	52	10,50	Brasile	R. f. di Germania : 2,85 Benelux : 1,05 Francia : 1,99 Italia : 1,47 Danimarca : 0,73 Irlanda : 0,10 Regno Unito : 2,31	41,50	50	20,75
6	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : B. di fibre tessili artificiali	330	100	Brasile Iugoslavia	R. f. di Germania : 27,00 Benelux : 10,00 Francia : 19,00 Italia : 14,00 Danimarca : 7,00 Irlanda : 1,00 Regno Unito : 22,00	230	50	115

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in % (1)	in t (2)
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)		
7	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti in ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05	235,50	70,50	Colombia Corea del Sud Hong Kong	R. f. di Germania : 19,04 Benelux : 7,05 Francia : 13,40 Italia : 9,87 Danimarca : 4,94 Irlanda : 0,70 Regno Unito : 15,50	165	50	82,50
8	58.05	Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallellamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06	50	10	Hong Kong	R. f. di Germania : 2,70 Benelux : 1,00 Francia : 1,90 Italia : 1,40 Danimarca : 0,70 Irlanda : 0,10 Regno Unito : 2,20	40	50	20
9	58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	82	16	Corea del Sud	R. f. di Germania : 4,32 Benelux : 1,60 Francia : 3,04 Italia : 2,24 Danimarca : 1,12 Irlanda : 0,16 Regno Unito : 3,52	66	50	33

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
10	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza	393,50	118	Brasile Uruguay Iugoslavia	R. f. di Germania : 31,86 Benelux : 11,80 Francia: 22,42 Italia : 16,52 Danimarca : 8,26 Irlanda : 1,18 Regno Unito : 25,96	275,50	50	137,75
11	60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata	50	15	Corea del Sud Hong Kong	R. f. di Germania: 4,05 Benelux: 1,50 Francia: 2,85 Italia : 2,10 Danimarca : 1,05 Irlanda : 0,15 Regno Unito : 3,30	35	50	17,50
12	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : I. usati : a) di tessuti di lino o di sisal ex b) altri, esclusi i tessuti di cocco ex II. altri, esclusi i tessuti di cocco	254	76	Corea del Sud Hong Kong	R. f. di Germania : 20,52 Benelux: 7,60 Francia : 14,44 Italia : 10,64 Danimarca : 5,32 Irlanda : 0,76 Regno Unito : 16,72	178	50	89

ALLEGATO C

Elenco di taluni prodotti tessili, originari dei paesi e dei territori in via di sviluppo, che beneficiano di preferenze tariffarie generalizzate (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 50	
1	50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
2	50.05	Filati di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
3	50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto ; pelo di Messina (crine di Firenze) ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta
4	50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) (1)
	CAPITOLO 51	
5	51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto (2)
6	51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali
7	51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto
8	CAPITOLO 52	FILATI METALLICI
	CAPITOLO 53	
9	53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
10	53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto
11	53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
12	53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
13	53.11	Tessuti di lana o di peli fini (1)
14	53.12	Tessuti di peli grossolani o di crine

(a) I prodotti che beneficiano, nel regime di diritto comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune, figurano nell'elenco soltanto come promemoria.

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 20 %.

(2) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 30 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 54	
15	54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto
16	54.05	Tessuti di lino o di ramiè
	CAPITOLO 55	
17	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
18	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
	CAPITOLO 56	
19	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa (1)
20	56.02	Fasci (câblés) di fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali (1)
21	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati (1)
22	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
23	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :
		B. di fibre tessili artificiali
24	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
	CAPITOLO 57	
25	ex 57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali ad esclusione dei filati di cocco ; filati di carta
26	ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, ad esclusione dei tessuti di cocco ; tessuti di filati di carta
	CAPITOLO 58	
27	ex 58.01	Tappeti a punti annodati, anche confezionati, esclusi i tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03, di cocco e i tappeti di lana o di peli fini, con (per metro di catena) fino a 500 nodi inclusi
	58.02	Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati :

(1) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 30 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28	58.02 *(seguito)*	ex A. Tappeti, anche « tufted », esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco
29		B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili
30	58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
31	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
32	58.07	Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
33	58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
34	58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
	CAPITOLO 59	
35	59.01	Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
36	59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati
37	59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati
38	59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
39	59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti e i manufatti di tessuto
40	59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria
41	59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
42	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
43	59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
44	59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
45	59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
46	59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili ; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
47	59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
48	59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati
49	59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili
	CAPITOLO 60	
50	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata :
	CAPITOLO 61	
51	61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
52	61.07	Cravatte
53	61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
54	61.11	Altri accessori confezionati per articoli di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.
	CAPITOLO 62	
55	62.01	Coperte
56	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio
57	ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03, o di cocco
	CAPITOLO 63	
58	ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbligliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi gli articoli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, o di cocco

ALLEGATO D

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
675 Butan (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
306 Impero Centrafricano (2)
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaisia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
819 Samoa occidentali (2)
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1977, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato E.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
205 Ceuta e Melilla
044 Gibilterra
740 Hong Kong
471 Indie occidentali
202 Isole Canarie
463 Isole Cayman
802 Isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald ; isola Norfolk
808 Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
529 Isole Falkland e dipendenze
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
812 Oceania britannica
822 Polinesia francese
329 Sant'Elena e dipendenze
890 Terre australi ed antartiche francesi
890 Territorio antartico australiano
890 Territorio antartico britannico
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
814 Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola di Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO E

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo, cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
675 Butan
391 Botswana
328 Burundi
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
306 Impero Centrafricano
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud